

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO LIBERO

VALIDE PER SITI ALIMENTATI IN BT PER USI DIVERSI DAL DOMESTICO. DOCUMENTO ALLEGATO AL MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA

OFFERTA VALIDA FINO AL 10/06/2023

In deroga a quanto scritto nei moduli Accettazione di proposta di Fornitura, Allegato Multisito, Dichiarazione di Regolare Possesso/Detenzione dell'Immobile, Informativa per il Trattamento dei Dati Personali, le presenti Condizioni Economiche fanno riferimento alle "CGF Offerta Placet" allegate.

PREZZO COMPONENTE ENERGIA

Verrà applicato il corrispettivo PVOL, definito dall'Art. 18 Del. 555/17, che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh).

Il prezzo della materia energia (PVOL) valido dal 11/04/2023 al 10/06/2023, verrà determinato ogni mese secondo la seguente formula:

$$PVOL = P_ING_M * (1 + \lambda) + FEE,$$

dove:

- λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
- P_ING_M è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, prezzo di riferimento dell'energia elettrica acquistata in borsa, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- **FEE** è fissata a F0=0,070 €/kWh, F1=0,070 €/kWh, F2=0,070 €/kWh, F3=0,070 €/kWh.

DEFINIZIONE FASCE ORARIE

Tariffa Monoraria: con la Tariffa Monoraria il prezzo dell'elettricità è unico durante tutta la giornata indipendentemente dalla fascia oraria in cui la utilizzi.

Tariffa Trioraria: con la tariffa Trioraria il prezzo dell'elettricità è differenziato a seconda dei momenti di utilizzo:

- F1 - Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
- F2 - Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
- F3 - Nei giorni dal lunedì al sabato: dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.

In caso di misuratore non telegestito, si applica la tariffa monoraria a tutte le ore.

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Verranno addebitati costi di commercializzazione pari al corrispettivo PFIX, definito dall'Art. 18 Del. 555/17, pari a 192 Euro per punto di prelievo/anno ripartito su base mensile per i clienti business.

COSTI DI DISPACCIAMENTO

Verranno addebitati costi di dispacciamento come previsti dalla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. e dal TIS (Del. ARERA n. 107/09 e s.m.i.), incluso il corrispettivo mercato capacità come indicato dall'art. 34.8bis del TIV e art. 18.1 del. 555/2017/R/com e s.m.i. per il servizio a tutele graduali e per le offerte PLACET, applicati ai consumi prelevati mensilmente.

Il prezzo della componente energia e i corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi delle relative perdite di rete, imposte escluse (attualmente pari a 10%).

TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

I corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore prevedono l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

ONERI DI SISTEMA

I corrispettivi prevedono l'applicazione delle componenti ASOS e ARIM e degli oneri generali di sistema previsti per legge.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bollettino Postale o SEPA (RID).

Il cliente finale è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale pari all'importo previsto dal TIV (Testo Integrato Vendita), pari a 11,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti domestici, 15,50 € ogni kW di potenza impegnata per clienti BT altri usi, importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Per i soli clienti domestici che scelgono l'Addebito su Conto Corrente Bancario (SEPA) non verrà addebitato alcun deposito cauzionale.

Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo e che opti per la domiciliazione bancaria è applicato uno sconto in fattura. L'importo dello sconto e le modalità di applicazione del medesimo sono pari a quanto previsto nella disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e per il servizio di tutela del gas naturale, ovvero pari a 6,00 Euro per punto di prelievo annuo per i clienti domestici e 6,6 Euro per punto di prelievo annuo per i clienti business.

FATTURAZIONE

Tale offerta segue le disposizioni in tema di fatturazione previste dal TIF (Testo Integrato di Fatturazione) approvato dalla Delibera 463/2016/R/com e s.m.i.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 10.000 kWh all'anno con 10 kW di potenza impegnata per uso non domestico

Componente energia	66%	Servizi di rete e oneri generali di sistema	26%
Prezzo dispacciamento	3%	Di cui componente ASOS	10%
Commercializzazione e vendita	5%		

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato al modulo dell'accettazione della proposta di fornitura.

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all'art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito www.illumia.it.

SCHEDA SINTETICA ILLUMIA PLACET VARIABILE LUCE BUSINESS - ID 000155ESVMP08XX_00095_230511E01 - 000155ESVFP08XX_00095_230511E03 OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 11/5/2023 AL 10/6/2023	
Venditore	Illumia Spa Tel +39 051 0404005 Via de' Carracci 69/2 - 40129 Bologna servizioclienti@illumia.it
Durata del contratto	Indeterminata
Condizioni dell'offerta	Valide per siti ad uso non domestico
Metodi e canali di pagamento	SEPA/SDD o Bollettino Postale
Frequenza di fatturazione	Bimestrale
Garanzie richieste	Deposito Cauzionale

CONDIZIONI ECONOMICHE																												
Prezzo materia prima energia		Prezzo Variabile																										
Costo per consumi																												
Indice		PUN																										
Periodicità indice		Mensile																										
Grafico indice (12 mesi)		 <table border="1"><caption>Dati Grafico Indice (12 mesi)</caption><thead><tr><th>Mese</th><th>Indice PUN</th></tr></thead><tbody><tr><td>apr-22</td><td>200,00</td></tr><tr><td>mag-22</td><td>200,00</td></tr><tr><td>giu-22</td><td>250,00</td></tr><tr><td>lug-22</td><td>450,00</td></tr><tr><td>ago-22</td><td>550,00</td></tr><tr><td>set-22</td><td>450,00</td></tr><tr><td>ott-22</td><td>200,00</td></tr><tr><td>nov-22</td><td>200,00</td></tr><tr><td>dic-22</td><td>250,00</td></tr><tr><td>gen-23</td><td>150,00</td></tr><tr><td>feb-23</td><td>100,00</td></tr><tr><td>mar-23</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Mese	Indice PUN	apr-22	200,00	mag-22	200,00	giu-22	250,00	lug-22	450,00	ago-22	550,00	set-22	450,00	ott-22	200,00	nov-22	200,00	dic-22	250,00	gen-23	150,00	feb-23	100,00	mar-23	100,00
Mese	Indice PUN																											
apr-22	200,00																											
mag-22	200,00																											
giu-22	250,00																											
lug-22	450,00																											
ago-22	550,00																											
set-22	450,00																											
ott-22	200,00																											
nov-22	200,00																											
dic-22	250,00																											
gen-23	150,00																											
feb-23	100,00																											
mar-23	100,00																											
Totale		PUN + 0,08043																										
Costo fisso anno	Costo per potenza impegnata																											
192,00 €/anno*	0,00 €/Kw*																											
Altre voci di costo	Saranno applicati al Cliente gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM), servizio di aggregazione delle misure. Gli oneri di sistema includono la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall'ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema eventualmente stabiliti dall'ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta applicabili. I corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa**.																											
Imposte	https://www.illumia.it/assistenza/faq-energia-elettrica/imposte-sullenergia-elettrica/																											
Sconti e bonus	Sconto di 6,60 €/anno/pod scegliendo sia SEPA che fatturazione elettronica.																											
Prodotti e/o servizi aggiuntivi																												
Durata condizioni e rinnovo	I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili. Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alle colonne A, si precisa che la quota parte di spesa relativa alla componente energia è ottenuta considerando i valori forward comunicati dall'Acquirente Unico.																											
Altre caratteristiche	I prezzi sono differenziati su più fasce, come indicato nelle Condizioni Economiche.																											

*Escluse le imposte. Il valore è dato dalla sommatoria delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Economiche.

OPERATORE COMMERCIALE	
Codice identificativo o nominativo	Firma e data

ALTRE INFORMAZIONI	
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654
Diritto di ripensamento	Il diritto di ripensamento è previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio. Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 13 delle CGF .
Modalità di recesso	Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o PEC al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.
Attivazione della fornitura	L'attivazione della Fornitura avverrà alla data indicata nell'Accettazione. Se tale data dovesse subire variazioni, verrà mandata comunicazione motivata contenente la data diversa di avvio della fornitura ai recapiti disponibili. Nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione di settore, rimane fermo nelle more dei tempi tecnici necessari per l'attivazione della fornitura il diritto del Cliente di concludere un contratto di fornitura con un altro fornitore.
Dati di lettura	Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.2 delle CGF .
Ritardo nei pagamenti	In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolite al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 25 giorni (per i clienti in Bassa Tensione, finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile) e 40 giorni (per i clienti non connessi in Bassa Tensione) dalla ricezione della costituzione in mora. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza dei clienti in BT, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per ulteriori informazioni, vedasi art. 6.4 e 6.5 delle CGF .

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Modulo per l'esercizio del ripensamento
Livelli di qualità commerciale
Ogni ulteriore documento o informazione ai sensi della normativa vigente

In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

**Tabella riepilogativa Altre voci di costo DOMESTICI	Abitazioni di residenza anagrafica			Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica			**Tabella riepilogativa Altre voci di costo NON DOMESTICI	Trasporto e gestione del contatore	A _{SOS}	Oneri di sistema
	Trasporto e gestione del contatore	A _{SOS}	Oneri di sistema	Trasporto e gestione del contatore	A _{SOS}	Oneri di sistema				
Quota energia (euro/kWh)	0,00943	0,0256	0,0303	0,00943	0,0256	0,0303	Quota energia (euro/kWh)			
Quota fissa (euro/anno)	20,6400	-	-	20,6400	87,6300	87,6300	aprile 2023	0,01003	0,036325	0,038434
Quota potenza (euro/kW/anno)	20,5200	-	-	20,5200	-	-	maggio 2023			
							giugno 2023			
							Quota fissa (euro/anno)	25,0670	11,7144	16,9824
							Quota potenza (euro/kW/anno)	27,2294	12,7248	18,4476

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO DI COMBUSTIBILI				
Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Illumia SpA nei due anni precedenti		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti	
	2021*	2020**	2021*	2020**
Fonti rinnovabili	31,67%	24,61%	42,32%	44,31%
Carbone	9,74%	9,64%	5,07%	4,75%
Gas naturale	48,42%	51,58%	48,13%	45,88%
Prodotti petroliferi	1,04%	0,80%	0,88%	0,57%
Nucleare	5,26%	7,88%	0,00%	0,00%
Altre fonti	3,89%	5,49%	3,60%	4,49%

*dato pre-consuntivo

** dato consuntivo

Le Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato sono inoltre consultabili al seguente link:

<https://www.arera.it/it/dati/condec.htm>

OFFERTE PLACET

**MODULO DELLE
CONDIZIONI GENERALI
DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AI CLIENTI NON
DOMESTICI**

Sommario

Articolo 1.	Definizioni e normativa di riferimento	3
Articolo 2.	Oggetto	6
Articolo 3.	Conclusione del Contratto	6
Articolo 4.	Procura a recedere	8
Articolo 5.	Revoca della richiesta di switching	8
Articolo 6.	Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna.....	9
Articolo 7.	Attivazione della fornitura.....	9
Articolo 8.	Condizioni Economiche	10
Articolo 9.	Durata del contratto, rinnovo e recesso	10
Articolo 10.	Fatturazione	11
Articolo 11.	Rateizzazione	14
Articolo 12.	Garanzie a carico del cliente finale	15
ARTICOLO 13.	Interessi di mora	16
Articolo 14.	Inadempimento del Cliente	17
Articolo 15.	Prestazioni di competenza del Distributore	19
Articolo 16.	Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche	19
Articolo 17.	Forza maggiore	20
Articolo 18.	Responsabilità	20
Articolo 19.	Clausola risolutiva espressa.....	20
Articolo 20.	Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni	21
Articolo 21.	Integrazione del contratto	21
Articolo 22.	Cessione del contratto	22
Articolo 23.	Comunicazioni	22
Articolo 24.	Legge applicabile e foro competente	22
Articolo 25.	Risoluzione extra-giudiziale delle controversie	22
Articolo 26.	Dati personali	22

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Clients non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;
- b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
- c) nota informativa per il Cliente finale;
- d) modulistica recante le condizioni economiche;
- e) informazioni sul mix energetico;
- f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;

- g) modulo per la presentazione dei reclami;
- h) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fattura: è il documento denominato *bolletta sintetica*, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; *Fattura di chiusura:* è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i.;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica al Cliente;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;

Servizi di ultima istanza: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Articolo 2. Oggetto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.
- 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
- 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.
- 2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6.
- 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
- 2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Articolo 3. Conclusione del Contratto

- 3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 90 giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri:
 - a) non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica;
 - b) il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera ARERA n. 219/2010 s.m.i. (CMOR);
 - c) il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;

- d) il Cliente non risulti “cattivo pagatore” e/o non sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA;
- e) nei confronti del Cliente non risultino elevati protesti ovvero il Cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- f) la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia e rimanga positiva;

Il fornitore comunica al Cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

- 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.
- 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
- 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla *home page*, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
- 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
- 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4. Procura a recedere

- 4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a xxx¹ perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5. Revoca della richiesta di switching

- 5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di *switching* in base alle seguenti informazioni:
- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
 - b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
 - c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
 - d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - e) le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia.
- 5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di xxx² giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
- 5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
- 5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di

¹ IL FORNITORE INDICA LA PROPRIA RAGIONE SOCIALE.

² IL FORNITORE INDICA IL TERMINE ENTRO CUI INTENDE AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLO SWITCHING.

precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b) confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 6. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

- 6.1 Ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
- 6.2 [COMMA DA INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SI AVVALGA DI SOGGETTI TERZI PER I CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO.]

Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.
- 6.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 6.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 7. Attivazione della fornitura

- 7.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella comunicazione che il Fornitore invierà al Cliente ai sensi degli articoli 50 e 51 del Codice del Consumo.
- 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
- 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva

comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 8. Condizioni Economiche

- 8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto

Articolo 9. Durata del contratto, rinnovo e recesso

- 9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 9.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.
- 9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, - considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
- 9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
- 9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e 9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.5 sia diverso da quello previsto dalle

Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

- 9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.
- 9.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
- 9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
- 9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: invio raccomandata A.R. o PEC al Fornitore.
- 9.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 10. Fatturazione

Disposizioni generali

- 10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 10.12.
- 10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
- 10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: contattando il Servizio Clienti ai recapiti indicati all'art. 24 oppure accedendo nell'area riservata ai clienti sul sito www.illumia.it.

Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.illumia.it la *"Guida alla lettura delle*

voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “*Guida alla lettura delle voci di spesa*” attraverso contatto al Servizio Clienti ai recapiti indicati all’art. 24 oppure accedendo al sito www.illumia.it.

- 10.4 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico tramite invio mediante posta elettronica all’indirizzo fornito dal Cliente stesso, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
- 10.5 Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
- 10.6 Il livello dello sconto di cui al comma 10.55 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.
- 10.7 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.55 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
- 10.8 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
- 10.9 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 10.10 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore entrante.
- 10.11 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: gratuitamente mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, mediante bonifico bancario oppure mediante bollettino postale. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
- 10.12 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
 - a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
 - b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
 - c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato

di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio pro-quota-die.

- 10.13 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

- 10.14 La fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia Di Clienti	Frequenza Emissione Fatture
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale

- 10.15 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

- a) 40 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) 60 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

- 10.16 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Fatturazione di chiusura

- 10.17 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato

cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

- 10.18 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.17, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
- a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.17;
 - b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.17.
- 10.19 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 11. Rateizzazione

- 11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
- i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
 - ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
 - iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 10;
 - iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
- 11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i., e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 12. Garanzie a carico del cliente finale

- 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
- 12.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nella seguente tabella:

Clienti non domestici		
Ammontare deposito (€)	con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione

- 12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
 - b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
- 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.
- 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
- 12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
- 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

Articolo 13. Interessi di mora

- 13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 14. Inadempimento del Cliente

- 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.10, trascorsi 3 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
- 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2.
- 14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.
- 14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
- 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
- 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.
- 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 23 relativo alle comunicazioni.
- 14.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del

Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

- 14.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
- 14.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.
- 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII.
- 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
- 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- 14.15 [OPZIONE RISERVATA AI FORNITORI CHE SI ACCREDITANO AL SISTEMA INDENNITARIO]
- Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo – identificato in fattura come Corrispettivo C^{MOR} – nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Articolo 15. Prestazioni di competenza del Distributore

- 15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e vulture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
- 15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
- 15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 16. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

- 16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.
- 16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
- 16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 17. Forza maggiore

- 17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
- 17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
- 17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 18. Responsabilità

- 18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
- 18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di spacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
- 18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
- 18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 19. Clausola risolutiva espressa

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- a) vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
- b) il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA;
- c) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
- d) la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa oppure qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente;
- e) nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura.

Articolo 20. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

- 20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
- 20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo www.illumia.it.
- 20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
- 20.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 21. Integrazione del contratto

- 21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
- 21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.

Articolo 22. Cessione del contratto

- 22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..
- 22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 23. Comunicazioni

- 23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: il Cliente può rivolgersi ai recapiti in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.
- 23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
- 23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 24. Legge applicabile e foro competente

- 24.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

- 25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).
- 25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 26. Dati personali

- 26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.